

CAMERA DI COMMERCIO

PIACENZA

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI
E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

REGOLAMENTO APPROVATO DALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
CON LA DELIBERAZIONE N. 201 DEL 13 GIUGNO 2011

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Forme di procedure in economia
- Art. 4 – Responsabile del procedimento

PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi
- Art. 6 - Limiti di applicazione per valore
- Art. 7 - Tipologie di forniture e servizi
- Art. 8 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 9 - Acquisizioni in amministrazione diretta
- Art. 10 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art. 11 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 12 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 13 - Mercato elettronico
- Art. 14 - Scelta del contraente
- Art. 15 - Garanzie
- Art. 16 - Forme di contratto
- Art. 17 - Esecuzione forniture e servizi
- Art. 18 – Verifica di conformità
- Art. 19 – Pagamenti
- Art. 20 – Disposizioni per i servizi di cui all'allegato IIB

PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI

- Art. 21 - Esecuzione lavori
- Art. 22 – Disposizioni per i servizi tecnici
- Art. 23 - Limiti di valore per tipologia di lavori
- Art. 24 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 25 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 26 - Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 27 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 28 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 29 - Scelta del contraente
- Art. 30 - Garanzie
- Art. 31 - Revisione prezzi
- Art. 32 - Forme di contratto
- Art. 33 - Piani di sicurezza
- Art. 34 - Lavori d'urgenza
- Art. 35- Lavori di somma urgenza
- Art. 36 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 37 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 38 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario
- Art. 39 - Certificato di regolare esecuzione lavori
- Art. 40 – Norme di rinvio
- Art. 41 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di Commercio di Piacenza, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", a seguito dell'abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta dall'articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del "Codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2 (Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.
4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, ove possibile, ai seguenti principi:
 - a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
 - c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3 (Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del procedimento)

1. La Camera di Commercio provvede ad acquisire beni, servizi e lavori in economia attraverso un Responsabile del procedimento unico ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 163/2006 che cura e coordina l'intero procedimento dalla rilevazione del bisogno alla liquidazione della spesa .
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente titolare del budget di spesa ovvero un suo incaricato da individuarsi nella Determinazione a contrarre.
3. Al Responsabile unico del procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio/il RUP garantisce lo svolgimento dei compiti propri del R.U.P. nominando, ai sensi della legge n. 241/1990, uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali del procedimento unico di acquisto.
5. La Camera di commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal Dirigente competente, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e di servizi)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

3. Il dirigente con la determinazione anzidetta attesta, inoltre, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip spa o della centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell'ente camerale all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità quelli previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa.

ARTICOLO 6

(Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori a euro **193.000**, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 7

(Tipologie di forniture e servizi)

1. Entro la soglia di cui al precedente articolo ed in relazione alle esigenze della Camera di Commercio possono essere acquisiti in economia anche mediante noleggio, locazione, locazione finanziaria, acquisto a riscatto, i beni e servizi di seguito elencati:

A) BENI

1. abbonamenti tradizionali e telematici a riviste, quotidiani, periodici e simili; libri e opere editoriali in genere;
2. accessori bagno;
3. mobili ed arredi;
4. carta in risme e articoli vari di cancelleria, cartoleria, tipografia;
5. attrezzature informatiche e per ufficio;
6. attrezzature multimediali (videoproiettori, lettori DVD, videoregistratori, DVD recorder, impianti audio, impianti di amplificazione, etc.);
7. autoveicoli;
8. carburante, lubrificante, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli;

9. banche dati;
10. climatizzatori, ventilatori e apparati di condizionamento;
11. complementi di arredo (lampadari, tendaggi, tappeti, cestini, appendiabiti, etc.);
12. impianti ed apparecchi telefonici;
13. impianti e attrezzature trasmissione dati;
14. oggettistica ed accessori di rappresentanza o per manifestazioni di istituto;
15. materiale elettrico;
16. materiale igienico sanitario;
17. materiale informatico;
18. materiale per disegno e fotografia;
19. materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
20. software e relative licenze d'uso;
21. toner e cartucce;
22. vestiario e relativi accessori per il personale, occorrente per l'espletamento del proprio servizio;
23. fornitura di sistemi di controllo accessi;
24. fornitura di energia elettrica e gas;
25. altri beni necessari al funzionamento degli uffici.

B) SERVIZI

1. servizi assicurativi compreso il servizio di brokeraggio;
2. servizi legali le cui prestazioni comportino obbligazioni di risultato riconducibili al contratto d'appalto;
3. corsi di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
4. implementazione, manutenzione software;
5. manutenzione attrezzature informatiche e per ufficio;
6. manutenzione reti di trasmissione dati e sistemi di telecomunicazione;
7. manutenzione estintori;
8. manutenzione impianti e attrezzature multimediali;
9. manutenzione mobili e arredi;
10. manutenzione e riparazione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;
11. servizi di lavanderia;

12. servizi di organizzazione di eventi formativi e informativi e di manifestazioni di istituto;
13. spese connesse all'organizzazione di corsi, eventi formativi e informativi e di manifestazioni di istituto
14. servizi di catering e banqueting;
15. servizi di pulizia, ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e spurgo;
16. servizi di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e smaltimento;
17. servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
18. servizi di tipografia, di copisteria , di litografia
19. servizio di traduzione e trascrizione;
20. servizi alberghieri e di viaggio;
21. servizi di vigilanza, custodia, presidio di immobili o in occasione di manifestazioni;
22. servizio portierato e reception;
23. pubblicazione di bandi e avvisi;
24. somministrazione di lavoro;
25. servizi pubblicitari;
26. servizi di consulenza tecnica e tecnico estimativa;
27. servizi di revisione contabile;
28. servizi di editoria e progettazione grafica;
29. servizio di noleggio attrezzature informatiche e macchine d'ufficio in genere;
30. servizi postali e di spedizione;
31. servizio di noleggio autoveicoli;
32. servizi bancari e finanziari;
33. servizi di selezione di personale;
34. servizi informatici;
35. servizi di certification authority
36. servizi di comunicazione, comunicazione web e radiofonica;
37. servizi di telefonia fissa, mobile
38. servizi di trasmissione dati;
39. servizi di gestione archivi documentali;
40. altri servizi necessari al funzionamento degli uffici

2.L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.

ARTICOLO 8

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente camerale, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 10

(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, anche in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal responsabile del procedimento, a seguito della determinazione dirigenziale a contrarre di cui al precedente articolo 5.

2. Per servizi o forniture pari o superiori ad euro 20.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici tenuti dalla Camera di Commercio.

3. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di Consip s.p.a. di cui al successivo articolo 13.

4. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) le indicazioni di termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.

ARTICOLO 11

(cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, il Responsabile unico del procedimento può procedere tramite affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 12

(requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il Responsabile unico del procedimento dispone ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, con cadenza semestrale il controllo a campione del 10% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse..

ARTICOLO 13

(mercato elettronico)

1. La Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati.
2. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
3. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dallo stesso ente camerale, potranno essere utilizzati i sistemi in essere della Consip spa o di altri organismi pubblici.

ARTICOLO 14

(scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l'esame delle offerte può essere eseguito dal Responsabile unico del procedimento.
2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del Responsabile unico del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al Dirigente competente per gli atti conseguenti ove diverso dal Responsabile unico del procedimento.

3. Il Dirigente competente, su proposta della Commissione o del Responsabile unico del procedimento ove diverso dal Dirigente, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione, qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

4. La Camera di commercio può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 15 (garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore a euro 20.000,00 a garanzia della regolare esecuzione del contratto al soggetto affidatario è richiesta idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113 del Codice contratti nella misura del 10% del valore di assegnazione.

ARTICOLO 16 (forme di contratto)

1. Per le acquisizioni di beni e servizi e lavori in economia, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è perfezionato mediante ordinativo o scrittura privata non autenticata, con cui il Responsabile unico del procedimento dispone l'ordinazione dei beni, dei servizi e dei lavori, e riporta i contenuti previsti nella lettera di invito.

2. Nel caso di acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00, e di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, il contratto può essere perfezionato mediante scambio di lettere.

L'ordinazione deve comunque contenere:

- la descrizione dell'oggetto,
- la quantità, il prezzo ed ogni altra modalità di esecuzione del contratto,
- le forme e le condizioni di pagamento,
- le penali in caso di inadempimento parziale o totale.

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

A) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

B) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 17

(esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile unico del procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto, di norma individuato nel responsabile dell'Unità Organizzativa destinataria del bene o del servizio, che si rapporterà con il Responsabile unico del procedimento per gli aspetti amministrativi e per l'eventuale contenzioso.

2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il Dirigente competente, su segnalazione del Responsabile unico del procedimento - se diverso dal Dirigente - o del Direttore dell'esecuzione, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il Dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

3. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela della Camera di commercio.

ARTICOLO 18

(verifica di conformità)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione può essere attestata dal Responsabile unico del procedimento e, ove nominato, dal Direttore dell'esecuzione anche mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico previo accertamento degli elementi di cui all'articolo 325, comma 2, del Regolamento di attuazione.

2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, qualora la Camera di Commercio non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità di cui all'articolo 314 del Regolamento di attuazione, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e confermata dal Responsabile unico del procedimento.

3. In ogni caso l'attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

4. Il Responsabile unico del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

6. In via eccezionale Responsabile unico del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

8. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 19 (pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, se previsto dal contratto, dalla data di attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

ARTICOLO 20 (disposizioni per i servizi di cui all'allegato IIb)

1. Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche all'acquisizione dei servizi elencati all'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici e contenuti nell'elenco di cui all'articolo 7.

PARTE TERZA

ARTICOLO 21 (esecuzione lavori)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte della Camera di commercio, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all'articolo 28, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Ente, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

3. Per l'esecuzione di lavori in economia la Camera di Commercio, nel caso in cui l'organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Codice dei contratti pubblici può affidare le funzioni di stazione appaltante ai

Servizi integrati infrastrutture e trasporti, a centrali di committenza o all'Amministrazione provinciale sulla base di una apposita convenzione.

ARTICOLO 22

(disposizioni per i servizi tecnici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del R.U.P. e del Dirigente competente alla formazione del programma triennale sono espletate dai soggetti indicati nell'articolo 90 del Codice dei Contratti tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 254/2005.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 90, comma 6, del Codice dei Contratti le medesime prestazioni possono essere affidate ad uno dei soggetti ivi indicati secondo le procedure di cui all'articolo 91 del Codice.

1. In particolare i seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento:

- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
- direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

2. Per corrispettivi uguali o superiori a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice.

4. I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento.

5. Il collaudo, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, nell'ipotesi che l'organico della Camera di commercio presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 23

(tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali, i seguenti lavori per i quali è possibile formulare una programmazione, secondo le previsioni dell'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice :

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della camera di commercio ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
- b) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;

2. Sono, altresì, eseguiti in economia i lavori aventi natura prevalente di:

- a) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della camera di commercio, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

2. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro **300.000**, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.

3. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

4. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 24

(pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web della Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

3. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice dei

contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

4. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

ARTICOLO 25

(lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 26

(lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 27

(cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

ARTICOLO 28

(requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice dei contratti in materia di esclusione dalle gare devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 comma 1 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Per i lavori di importo superiore a euro **150.000,00** al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.

3. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il Responsabile unico del procedimento dispone ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, con cadenza semestrale il controllo a campione del 10% delle dichiarazioni rese dai fornitori nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse..

ARTICOLO 29

(scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.

2. Le operazioni di valutazione della commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.

3. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;

b) in base al prezzo più basso, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione.

4. Il dirigente competente, su proposta della commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso

all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

5. La Camera di commercio può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 30 (garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

3. 2. Con esplicita previsione nella determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici affidatari di lavori di importo superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, a garanzia della regolare esecuzione del contratto è richiesta idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113 del Codice contratti nella misura del 10% del valore di assegnazione.

ARTICOLO 31 (revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 32 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto dirigenziale di affidamento dell'intervento, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

- a) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito;
- b) capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;
- c) contratto per scrittura privata.

2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.

b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 33 (piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui deal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

ARTICOLO 34 (lavori d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al dirigente competente per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 35 (lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo 35 e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.

5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 36

(perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 37

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
- b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 38

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni, con riferimento ai

singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 209 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

3. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 39

(certificato di regolare esecuzione lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 40

(norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n. 207/2010 ed alle norme del codice civile.

ARTICOLO 41

(entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte della Camera di commercio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Parenti